



Direzione Strategica

Giornata della Sicurezza

Potenza 16/12/2019

Servizio Prevenzione e Protezione

Medicina del Lavoro - Ufficio Medico Competente

Aziendale ASP





MEDICINA DEL LAVORO - UFFICIO DEL MEDICO COMPETENTE

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione *Dott.ssa Mimma Laino*

SEGRETERIA-INFERMIERA *Dott.ssa Tiziana Bovino*

MEDICO COMPETENTE COORDINATORE *Dott. Roberto Spicciarelli*

MEDICI COMPETENTI *Dott. Michele Labianca- Dott.ssa Chiara Di Stefano*

SEDI:

Via Torraca 2, Potenza

0971/310258

Via della Fisica 18/A, Potenza

0971/425275

tiziana.bovino@aspbasilicata.it



Art. 16 D.Lgs. n. 81/2008 «Delega di Funzioni»

- **Inviare** i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
- **Adottare**, su parere del medico competente, misure preventive e protettive per i singoli lavoratori,
- **Comunicare** al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro per gli adempimenti conseguenti,
- **Vigilare** che i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;



Differenza tra Infortunio sul lavoro e Malattia Professionale

Infortunio sul lavoro: INAIL

Infortunio: ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro **per più di 3 giorni**

T.U. D.Lgs.n.81/2008

sul lavoro è **l'evento traumatico**, avvenuto per una **causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro**, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni. Si tratta del sintomo più evidente del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute dei lavoratori



Differenza tra Infortunio sul lavoro e Malattia Professionale

Cos'è

- >La causa violenta e la differenza con la malattia professionale
- >L'infortunio in itinere



Differenza tra Infortunio sul lavoro e Malattia Professionale

L'infortunio sul lavoro, è definito, come l'evento che avviene per la **c.d. causa violenta**, in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa).

Presupposti perché si possa parlare di infortunio sono quindi:

- ✓ un **evento traumatico** dal quale deriva una **lesione alla salute** del lavoratore o la sua morte
- ✓ un **collegamento** tra questo evento e lo svolgimento dell'attività lavorativa
- ✓ una **durata** dell'inabilità al lavoro di più di tre giorni
- ✓ la **c.d. causa violenta**

Si parla, infatti, di **occasione di lavoro** per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto (art. 40 C.P.P.), di qualunque natura, tra l'evento lesivo e lo svolgimento dell'attività lavorativa.



Differenza tra Infortunio sul lavoro e Malattia Professionale

L'infortunio sul lavoro deve essere distinto dalla c.d. malattia professionale (detta anche tecnopatia). In entrambi i casi il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma nell'infortunio sul lavoro la causa della malattia deve essere una c.d. causa violenta.

- si fa riferimento ad un evento che segue ad una azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni (o la morte) del lavoratore.

Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo.

La normativa in tema di infortunio, e in particolare la nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, tanto che si fanno rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro




INFORTUNIO IN ITINERE

L'infortunio in itinere è l'infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.

- Ovviamente per potere essere indennizzato, **l'infortunio deve avvenire all'interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro.**
- Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie l'assicurazione obbligatoria non coprirà l'evento lesivo.
- L'assicurazione copre anche l'infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
- L'utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

Sorveglianza Sanitaria



TITOLO I-CAPO I-DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2 DEFINIZIONI

- * **m) Sorveglianza sanitaria** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivit  lavorativa.

Sorveglianza Sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA QUANDO SI FA?

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)



2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI NORMATI A CUI SONO ESPOSTE LE
MANSIONI SPECIFICHE SVOLTE DAL LAVORATORE



3. MC ELABORA PROTOCOLLO SANITARIO E STABILISCE LA PERIODICITA'



4. EFFETTUA VISITE MEDICHE



5. RILASCIATA IL GIUDIZIO DI IDONEITA'



Sorveglianza Sanitaria

- * **Giudizi di idoneità trasmessi per iscritto** al Datore di lavoro ed al lavoratore – *art. 41 c 8*
- * **Divieto di adibire un lavoratore alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità** – *art. 18 c 1 bb*

La Sorveglianza Sanitaria

(art. 41, comma 2)

- a) **Visita medica preventiva**: assenza di controindicazioni al lavoro;
- b) **Visita medica periodica** : controllare nel tempo lo stato di salute del lavoratore;
- c) **Visita medica al rientro dopo 60 giorni consecutivi di malattia (malattia o infortunio)**;
- d) Visita medica **su richiesta** del lavoratore;
- e) Visita medica in occasione del **cambio della mansione**;
- f) Visita medica alla **cessazione** del rapporto di lavoro (nei casi previsti).



**Giudizio
di
idoneità
alla
mansione
specifica**



Giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

* *b)* idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

* *c)* inidoneità temporanea;

* *d)* inidoneità permanente.



**Attenzione
campo minato!!!**



*** Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica**



*** Il datore di lavoro **adibisce** il lavoratore, ove possibile, **ad altra mansione** compatibile con il suo stato di salute.**



* **AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE**

* è ammesso **ricorso, entro trenta giorni** dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, **all'organo di vigilanza territorialmente competente** che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**



CONSIDERAZIONI